

(N. 2378)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1952

Aumento del contributo corrisposto dallo Stato
al Comitato italiano della F. A. O.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'ammissione dell'Italia nella Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O. - 10 settembre 1946), sanzionata con legge 16 maggio 1947, n. 546, fu istituito il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo italiano, con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182.

Con successivo provvedimento (legge 27 ottobre 1949, n. 851) per assicurare il funzionamento del predetto organo fu stabilito un contributo a carico del bilancio statale nella misura di lire 26.000.000 per l'esercizio 1948-1949 e di lire 22.000.000 per l'esercizio 1949-50 e seguenti.

La misura del contributo risultò fin dal primo momento inadeguata. Se, però, nel pas-

sato fu possibile contenere le spese contraendo o rinviando alcune attività pure essenziali, ciò non è più possibile, dopo il trasferimento della sede centrale della F.A.O. da Washington a Roma, deciso il 31 ottobre 1950, ed effettuato nel febbraio 1951.

Allo stato attuale infatti è indispensabile svolgere tutte le attività di istituto ed attendere a quegli altri compiti pure essi rilevanti, che si aggiungono per fronteggiare una situazione maggiormente impegnativa e determinante anche ai fini del mantenimento della sede centrale a Roma.

Per recente disposizione tutti i problemi e le questioni tecniche di carattere internazionale devono essere trattati con la F.A.O., per il tramite del Comitato italiano, cui incombe quindi una più intensa attività di collegamento tra i vari Dicasteri mentre i rapporti con la

F.A.O. divengono sempre più rilevanti e determinano ben più vaste basi tecnico-organizzative. Ciò senza tener conto della necessità di attrezzare gli esistenti uffici per lo sviluppo dei contatti anche con le altre Amministrazioni internazionali, collaterali alla F. A.O., che si interessano di agricoltura e di alimentazione e con le Delegazioni di altri Paesi.

Cospicua è poi l'attività che occorre svolgere a seguito della nota attribuzione alla F.A.O. dei piani connessi all'applicazione del IV Punto Truman per le aree depresse.

In questo settore l'Italia è particolarmente interessata e l'organo di collegamento non deve

tralasciare occasione per sottolineare mediante studi, relazioni varie e sopralluoghi, le condizioni del Paese nelle zone maggiormente depresse.

Il relazione alle suesposte necessità, il fabbisogno per il Comitato nazionale italiano della F.A.O. per l'esercizio 1951-52 e seguenti si può per ora valutare in un importo contenuto in lire 45.000.000.

In tal senso si è pronunziata l'8ª Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione del Senato, durante l'esame del bilancio del Ministero per l'agricoltura e foreste nella seduta del 27 febbraio 1951 (relatore Guàrienti).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 22 milioni autorizzato con la legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, è elevato a lire 45 milioni a decorrere dall'esercizio 1951-52.

Art. 2.

Al maggiore onere di lire 23 milioni derivante dalla attuazione del precedente articolo, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.